

N. REPERTORIO

CONTRATTO DI SCRITTURA PRIVATA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CLINICA VETERINARIA CITTA' DI TORINO DI CORSO TRAIANO , 99/D.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE 120/2020 PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/03/2025, DI SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO PER LE CURE SPECIALISTICHE DEGLI ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERITI, OSPITI NEL CANILE RIFUGIO DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 158.600,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 9907563B9F.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra

La **Città di Torino**, codice fiscale e partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 (in seguito denominata "stazione appaltante"), qui rappresentata da Gaetano Noè, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco protocollo numero 13541 in data 01/09/2020, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 numero 267 e a norma dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005). Il predetto legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione dell'Atto Dirigenziale **DD n. 4054/2023 del 20/07/2023** esecutivo in pari data.

e

La **Clinica Veterinaria Città di Torino**, con sede legale in C.so Traiano 99/D, 10135 Torino Codice fiscale/Partita IVA 05448090018, qui rappresentata da Antonella Vercelli, nata a Acquiterme (AL) il 11/09/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto ente (in seguito denominato "appaltatore") che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante con i poteri a lui conferiti dall'atto costitutivo sottoscritto il 22/01/2018

Premesso che

in esecuzione della determinazione dirigenziale **DD n. 4054/2023 del 20/07/2023**, esecutiva in pari data, veniva indetto e affidato un Servizio di Clinica Veterinaria per il benessere degli animali ospiti del Canile Rifugio Municipale di Torino e che nelle more della conclusione dei controlli di legge volti ad accertare i requisiti generali di partecipazione della Clinica aggiudicataria, si autorizzava l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e s.m.i.;

che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo;

che il servizio oggetto del presente contratto è finanziato mediante mezzi di bilancio;

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida alla **Clinica Veterinaria Città di Torino** il servizio di "CLINICA VETERINARIA CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO PER LE CURE SPECIALISTICHE DEGLI ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERITI, OSPITI NEL CANILE RIFUGIO DELLA CITTA' DI TORINO".

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c., alle condizioni presentate con l'offerta economica Prot. N.6738 del 19/06/2023 trattenuta agli atti del proponente Servizio.

Il contratto decorre dal 01/10/2023 e avrà scadenza il 31/03/2025

come risulta dalla determinazione n. **DD n. 4054/2023 del 20/07/2023** sopra citata.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11 e al comma 12.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 130.000,00 (Euro novantamila/00), oltre IVA al 22% pari a Euro 28.600,00 come indicato nella determinazione dirigenziale n. **DD n. 4054/2023 del 20/07/2023** esecutiva in pari data.

ART. 3 - OGGETTO SPECIFICO

L'appalto ha per oggetto il servizio di Clinica Veterinaria per gli animali del Canile Municipale della Città di Torino. La prestazione principale è costituita da: Servizio di Clinica Veterinaria finalizzato ad offrire cure specialistiche agli animali del Canile della Città di Torino con reparto di degenza attrezzato ad ospitare animali ammalati, infettivi o feriti.

Si riportano di seguito le specifiche relative all'espletamento dei servizi richiesti e le caratteristiche degli stessi.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio tutte le attività medico chirurgiche e diagnostiche compreso eutanasi e dimissioni e da eseguirsi devono essere preventivamente condivise e autorizzate dall'ufficio tutela animali attraverso il personale indicato.

Per gli interventi con carattere di urgenza e rilevante importanza sarà operativo un numero h24 di riferimento con personale di riferimento dedicato e relativi recapiti (telefono, mail...).

Per ciascun animale ricoverato dovrà essere disposta una cartella clinica di ricovero completa in tutte le sue parti.

Detta cartella dovrà accompagnare al momento delle dimissioni l'animale sia in formato cartaceo sia digitalizzato.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono i seguenti :

- 1.prestazioni medico-chirurgiche veterinarie per la cura di cani e gatti;
- 2.degenza degli animali ricoverati.

In relazione agli alloggiamenti per gli animali questi devono essere distinti nelle seguenti tre tipologie:

- a) box o gabbie per degenza;
- b) box o gabbie di isolamento per ricovero di cani e gatti affetti da malattie infettive;
- c) box o gabbie per pronto soccorso e terapia intensiva.

Dovranno essere garantite per la Civica Amministrazione i seguenti alloggiamenti:

1. Degenza minimo n. 2 box o gabbie per cani e n. 4 box o gabbie per gatti;
2. Infettivi(*) e isolamento minimo n. 4 box o gabbie per cani e n. 5 box o gabbie per gatti;
3. Terapia intensiva - minimo n. 1 box o gabbie per cani e n. 1 box o gabbie per gatti.

()INFETTIVI: per cucciolate con la medesima patologia è consentito alloggiare tutti i cuccioli nel medesimo box o gabbia di capacità adeguate a garantire igiene e benessere animale per tutta la durata del ricovero.*

4. servizio di pronto soccorso 24 h su 24;
5. pacchetti specialistici per cane/gatto

Pacchetto Sorriso Cane e Gatto:

- emocromo-biochimico-pulizia dentale in anestesia

Pacchetto Ortopedia Cane:

- emocromo-biochimico-radiografie-TPLO in anestesia-controllo post operatorio

Pacchetto Geriatrico Gatto e Cane:

- emocromo-biochimico-T4/ TSH-radiografia torace
- eco addome

Pacchetto Oculistico Gatto:

- emocromo-biochimico-enucleazione in anestesia

Pacchetto Oculistico Cane:

- Trattamento cheratocongiuntivite secca

Pacchetto Cardio Cane:

- radiografia torace-ecocardio

La Civica Amministrazione si riserva di concordare con l'affidatario del servizio l'adozione di particolare modulistica per la registrazione ed il controllo delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario del servizio dovrà fornire alla Civica Amministrazione, per fini statistici o di archivio, tutti i dati relativi agli animali ricoverati da essa richiesti, senza alcun costo aggiuntivo.

In relazione alle apparecchiature di diagnostica e chirurgia, dovranno essere disponibili presso la clinica:

- diagnostica per immagini: radiologia, ecografia ed ecocardiografia, tomografia assiale computerizzata T.A.C. ,risonanza magnetica anche presso struttura convenzionata;
- endoscopia. flessibile e rigida;
- oculistica: lampada a fessura, oftalmoscopio indiretto;
- elettrodiagnostica: elettrocardiografia;
- terapia intensiva: attrezzatura per il monitoraggio continuo di pazienti a rischio;
- chirurgia: reparto attrezzato per la chirurgia dei tessuti molli e duri con unità di sterilizzazione e dotato di anestesia gassosa e di gruppo elettrogeno per la erogazione di energia elettrica anche in casi di sospensione od interruzione della corrente.
- Analisi per gli animali ricoverati (con laboratorio analisi presente in struttura o convenzionato) per effettuare gli esami agli animali durante il periodo del ricovero.

In relazione ad animali da ricoverarsi con urgenza presso la clinica per traumi o stati patologici gravi deve essere attivo presso la struttura 24 h su 24 per 365 giorni l'anno il servizio di pronto soccorso, che garantisca terapia intensiva con apparecchiature di rianimazione, di ventilazione meccanica e monitoraggio cardiaco, pressorio e di saturazione di ossigeno, con assistenza di personale Medico Veterinario.

ART. 4 - PRESTAZIONI INDIRETTE E OCCASIONALI

Per gli animali ricoverati in pronto soccorso, per i quali non sia stato possibile accertare la presenza del microchip al momento del recupero sul territorio, si richiede di provvedere alla procedura di ricerca e lettura del microchip e di stabilire il primo contatto telefonico con il proprietario avvisandolo del ritrovamento e del ricovero dell'animale, informando quanto prima il Veterinario Supervisore sui fatti accaduti.

ART. 5 - LIQUIDAZIONI

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del presente contratto.

I pagamenti in favore dell'affidatario verranno effettuati dalla Città tramite la Civica Tesoreria, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici. Le fatture, considerata la specificità del servizio oggetto dell'affidamento, saranno liquidate, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs. 192/2012 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 6 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: cod. C.I.G. n. 9907563B9F.

ART. 7 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume anche l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 e del relativo Contratto di Nomina. Le parti concordano, altresì, che l'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi indicati nel Contratto di Nomina, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15.2 del medesimo contratto, nonché in caso di violazioni gravi, il diritto della Città di risolvere anche il presente contratto.

Il Contratto di Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e il Contratto di scrittura privata con oggetto "SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA CON REPARTO DI DEGENZA ATTREZZATO PER LE CURE SPECIALISTICHE DEGLI ANIMALI AMMALATI, INFETTIVI O FERTI, OSPITI NEL CANILE RIFUGIO DELLA CITTA' DI TORINO" riportano il medesimo numero di Protocollo.

ART. 8 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023 e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del patto d'integrità

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004, (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023"

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano

la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'affidatario, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere, entro congruo termine e fatto salvo l'obbligo dell'affidatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno ai sensi dell'art. 108, del D lgs. 50/2016.

ART. 11-MODIFICHE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi degli istituti di cui all'art. 106 con particolare riferimento ai commi 11 e 12.

ART. 12 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del presente atto l'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore mediante pagamento di F24.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

ART. 15- DUVRI

Non è previsto il DUVRI in quanto l'attività inerente il servizio verrà svolta presso la sede della ditta aggiudicataria e non si riscontrano interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso.

Per la Città di Torino
Il Direttore del Dipartimento Ambiente e
Transizione ecologica

Dr. Gaetano Noè
(firmato digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)

l'Affidatario

Clinica Veterinaria Città di Torino

Dr.ssa Antonella Vercelli
(firmato digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)